



Capofamiglia

Stampato con carta riciclata 100%.

INDICE

GLOSSARIO pag. 2 di 13

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag. 6 di 13

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA. pag. 8 di 13

ESTENSIONI DI GARANZIA pag. 12 di 13

GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Condizioni di Assicurazione.

I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richiada.

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. È considerato tale tanto il Contraente quanto ogni familiare stabilmente convivente con il Contraente stesso, anche se maggiorenne. Sono equiparati ai familiari il convivente more uxorio e i soggetti in affidamento, anche temporaneo.
Assicurazione	la prestazione di garanzia da parte dell'Impresa.
Contraente	il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Cose	si intendono sia gli oggetti materiali che gli animali.
Disdetta	atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il Contratto di Assicurazione.
Franchigia	l'importo prestabilito che in caso di Sinistro è in carico all'Assicurato e per il quale l'Impresa non riconosce l'Indennizzo.
Impresa	CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Indennizzo	la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro.
Indice	si intende l'Indice (pubblicato dall'ISTAT) "prezzi al consumo" per famiglie di operai e impiegati.
Indice di riferimento annuale	si intende l'Indice relativo al terzo mese precedente il mese in cui scade la rata annuale di Premio o il mese di decorrenza della Polizza, se la prima rata annuale non è ancora scaduta.
Indice data Sinistro	si intende l'Indice relativo al terzo mese precedente la data del Sinistro.

Intermediario	la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.
IVASS	l'organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo vigenti.
Massimale	somma fino a concorrenza della quale l'Impresa presta la Garanzia.
Polizza	il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.
Recesso	diritto di liberarsi dagli obblighi contrattuali esercitato da una delle Parti nei casi previsti dalla Polizza.
Rischio	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso.
Scadenza	data in cui cessano gli effetti della Polizza.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio deve essere pagato all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della Scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive Scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

ART. 2 - Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di Disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della Scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno è così successivamente.

ART. 3 - Obblighi del Contraente in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro otto giorni da quando ne ha avuto conoscenza (in deroga a quanto previsto dell'art. 1913 Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni ricordandosi di avvertire l'Impresa dell'inizio del procedimento penale, non appena ne abbia notizia.

ART. 4 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra l'Impresa e il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 5 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto

dell'Indennizzo, l'Impresa o il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di Recesso da parte dell'Impresa stessa, essa entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del Recesso, mette a disposizione la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

ART. 6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA

ART. 7 - Oggetto dell'Assicurazione

a - L'Impresa, nei limiti dei massimali pattuiti, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per la:

- **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**
relativamente a Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza di un evento accidentale derivante nell'ambito della vita privata (esclusi i rischi inerenti a qualsiasi attività professionale, salvo che per i domestici) da fatto personale proprio o delle persone di cui debba rispondere.
- **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**
quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti. L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge.

b - La garanzia comprende, anche:

1. la proprietà e/o conduzione della casa o dell'appartamento eletto a dimora abituale (compresi autorimessa, solaio, cantina, muri di cinta, alberati di pertinenza), piscine ed altre attrezzature sportive;
2. la proprietà e conduzione di una casa o appartamento destinati quali "seconda abitazione" per villeggiatura dell'Assicurato (compresi autorimessa, solaio, cantina, muri di cinta, alberati di pertinenza), piscine ed altre attrezzature sportive;
3. per i soli Assicurati che occupano gli enti predetti in qualità di locatari: i Danni accidentali, non dovuti ad incendio, cagionati ai locali costituenti gli enti stessi ed agli impianti igienico-sanitari di pertinenza, escluso, però, il rimborso sia delle spese di tinteggiatura e simili, sia di quelle imputabili all'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione che si rendessero necessarie per Danni conseguenti all'uso, usura o vetustà delle Cose danneggiate;
4. l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione degli enti predetti, eseguiti in economia;

5. l'uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici e parti relative anche se poste all'esterno dei fabbricati di cui ai precedenti punti 1. e 2. (es. caduta di antenne televisive, radio e per ricetrasmittenti);
6. la proprietà e/o possesso di cani, gatti o di animali da cortile nonché di cavalli e di altri animali da sella, inclusa la responsabilità civile delle persone che abbiano in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto dell'Assicurato, purché queste persone non svolgano tale attività per professione;
per ogni Sinistro cagionato da cani verrà applicata una Franchigia assoluta di € 100,00;
7. l'intossicazione e l'avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
8. la responsabilità civile di babysitters, "ragazze alla pari" e persone addette ai servizi domestici, anche se occasionali, ivi compresi gli infortuni che dette persone subiscano nell'espletamento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato, sempreché queste ultime non comportino l'obbligo di assicurare le stesse persone contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);
9. la proprietà ed uso di velocipedi, compreso il Rischio di circolazione;
10. l'esercizio di attività sportive e del tempo libero, ritenendo con ciò inclusi:
 - la proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, quest'ultima di lunghezza non superiore a mt. 6,5, nonché di wind-surf;
 - la proprietà, detenzione ed uso di armi da fuoco per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
 - la pratica del campeggio ed uso delle relative attrezzature, compresi i Danni a terzi da incendio;
 - la pratica di hobbies quali modellismo, bricolage e giardinaggio, con uso dell'attrezzatura e macchinario inerenti;
 - l'uso e guida di veicoli a motore di terzi non soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs n° 209 del 7/9/2005;
 - la partecipazione a gare e corse che siano di carattere dilettantistico o amatoriale (vale a dire quelle per le quali non abbia luogo nessuna forma di compenso pecuniario);
11. la responsabilità di terze persone che dovessero rispondere civilmente del

comportamento dei figli minori dell'Assicurato o di persone comunque soggette a tutela di quest'ultimo.

Questa prestazione non vale, però, per le persone che svolgono attività di insegnamento (anche di mestieri, arti o attività sportive e simili);

12. la partecipazione dell'Assicurato e/o del Coniuge, quali genitori, alle attività della scuola previste dai Decreti Delegati (D.P.R. 31.5.1974, n. 416) ed a ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.), compresa altresì la responsabilità derivante dal fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
13. la conseguenza dell'azione di rivalsa subita dall'Assicurato in seguito alla messa in movimento di veicoli a motore avvenuta a sua insaputa, per opera di figli minori;
14. le lesioni personali provocate al proprietario trasportato ed alle persone trasportate non considerate terzi nei confronti di quest'ultimo ai sensi del D. Lgs n° 209 del 7/9/2005, nel caso di guida di veicoli e natanti non di proprietà dell' Assicurato;
15. i Danni provocati a terzi non trasportati dall'Assicurato mentre è trasportato su veicoli di proprietà altrui;
16. i soli Danni corporali provocati a terzi, trasportati o non, dai figli minorenni dell'Assicurato a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione alle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso;
17. i danneggiamenti materiali subiti dalle Cose trovantisi nell'abitacolo delle autovetture condotte dall'Assicurato, purché tali Cose siano di proprietà di persone trasportate considerabili "terzi" ai sensi di Polizza.

La validità delle prestazioni di cui ai punti 13. e 14. è subordinata all'esistenza, sui veicoli e natanti interessati, di regolare copertura assicurativa verso terzi ai sensi del D.Lgs n° 209 del 7/9/2005, mentre per le prestazioni di cui ai punti 10., quinta linea e 13, sono in ogni caso esclusi i Danni ai veicoli ivi citati.

ART. 8 - Esclusioni

Non sono considerati terzi:

a - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b - il dipendente dell'Assicurato che subisca il danno in relazione all'attività lavorativa.

La garanzia non comprende:

- a - i **Danni alle Cose, veicoli compresi, che l'Assicurato o le persone di cui lo stesso debba rispondere, abbiano in custodia a qualsiasi titolo o destinazione (fatta eccezione per i "locatori" per i quali si conferma quanto previsto all'art.7, punto 3), i Danni da furto, da incendio a Cose (fatta eccezione per quanto diversamente previsto all'art. 7 terza linea e dall'estensione di garanzia 2);**
- b - **la guida ed uso di veicoli e natanti a motore ed aeromobili, salvo quanto diversamente pattuito all'art. 7 punti 10., quinta linea, 13., 14. e 16;**
- c - **i maggiori oneri derivanti dall'obbligo solidale dell'Assicurato - in quanto condomino - con altri eventuali condomini;**
- d - **i Danni da inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, contaminazione di acque, terreni o colture;**
- e - **i Danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, ovvero non imputabili alla conduzione del fabbricato occupato dall'Assicurato;**
- f - **l'esercizio dell'attività venatoria, se non espressamente richiamato mediante la relativa estensione di garanzia;**
- g - **riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto.**

ART. 9 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i Danni che avvengono nel mondo intero.

ART. 10 - Indicizzazione

Nel corso dell'anno contrattuale tutti gli importi monetari di Polizza verranno automaticamente adeguati in più o in meno in proporzione alle variazioni dell'"Indice" (**adeguamento costante**).

In caso di Sinistro gli importi monetari verranno adeguati in conformità al rapporto tra: "**l'Indice data Sinistro**" e "**l'Indice di riferimento annuale**".

L'Impresa rinuncerà al maggior Premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell'anno.

Il Premio perciò verrà adeguato solo a partire da ciascuna Scadenza annuale.

È facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola con preavviso da darsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della Scadenza.

ESTENSIONI DI GARANZIA

(Sempre valide)

L'Assicurazione è estesa:

Baby Sitting

- 1) all'esercizio, da parte dei familiari conviventi, del "baby sitting" e comprende sia i Danni corporali subiti dai minori assistiti, sia i Danni da essi provocati a terzi, sempreché sussista una responsabilità a carico dell'Assicurato;

Danni da incendio

- 2) ai Danni arrecati a terzi da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute. Per i Danni arrecati ai fabbricati tenuti in locazione, la garanzia è prestata ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile. Questa specifica estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale previsto in Polizza per Sinistro e sino a concorrenza del 20% dello stesso, col massimo di € 103.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Danno biologico

- 3) ai Danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi del Codice Civile e cagionati ai prestatori di lavoro di cui all'art. 7 - Oggetto dell'Assicurazione, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Ai fini della presente garanzia il Massimale di R.C.O. s'intende unico, a tutti gli effetti.

Inoltre:

Difesa Penale

- 4) L'Impresa presta la sua assistenza in sede di giustizia penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge (art. 1917 Codice Civile), anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese; ciò sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

Inesatta Interpretazione Norme INAIL

- 5) L'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera soggetti all'Assicurazione obbligatoria infortuni, conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'Assicurazione di legge in quanto ciò costituisca un'inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, e purché detta interpretazione non derivi da dolo e colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali e con le quali deve rispondere.

(Valida solo se contrassegnata con X nel frontespizio di Polizza)

Esercizio dell'attività venatoria

L'Assicurazione è estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante dall'esercizio dell'attività venatoria ed è valida per l'adempimento dell'obbligo sancito dalla Legge n. 157 del 11/2/1992.

